

UNA DECISIONE STORICA DI GIOVANNI PAOLO II:

L'OPUS DEI COME PRELATURA PERSONALE

Il 28 novembre dello scorso anno *L'Osservatore Romano* ha reso nota la decisione di Giovanni Paolo II di erigere l'Opus Dei come Prelatura personale, nominando allo stesso tempo Mons. Alvaro del Portillo (successore di Mons. Escrivá, il fondatore dell'Opera) primo Prelato di questa istituzione, che adesso è denominata Prelatura della Santa Croce e Opus Dei. L'organo vaticano pubblicava nel contempo una *declaratio* della Sacra Congregazione per i Vescovi (Dicastero da cui dipende la Prelatura) che spiega i contenuti di tale nuova figura giuridica e le motivazioni ecclesiali per la sua applicazione al caso dell'Opus Dei; lo stesso Prefetto della Congregazione per i Vescovi, Cardinal Baggio, ed il segretario, Mons. Costalunga, commentavano dal punto di vista teologico e pastorale le norme canoniche della *declaratio* in rapporto alla vita della Chiesa nel nostro tempo (1).

Un progresso del diritto canonico

Com'è noto, la figura delle prelature personali è una creazione del Concilio Vaticano II. Il decreto conciliare sul ministero e la vita dei sacerdoti, *Presbyterorum Ordinis*, parlò dell'utilità che avrebbero potuto avere siffatte istituzioni « per l'attuazione di particolari iniziative pastorali in favore di diversi

(1) Cfr. SEBASTIANO BAGGIO, *Un bene per tutta la Chiesa*, in *L'Osservatore Romano*, 28 novembre 1982. MARCELLO COSTALUNGA, *L'erezione dell'Opus Dei in prelatura*, ibidem. Questi due articoli, assieme ad altra documentazione relativa all'erezione dell'Opus Dei in Prelatura personale, sono pubblicati in un dossier di *Studi Cattolici*, n. 262 (1982), pp. 779-798.

Per un commento pastorale, cfr. ANTONIO LIVI, *L'apostolato dei laici dalla prassi alla norma giuridica*, in *Avvenire*, 3 settembre 1982. IDEM, *Carisma e istituzione nella vita della Chiesa*, in *La Rivista del Clero Italiano*, n. 2 (1983).

gruppi sociali, in certe regioni o nazioni, o addirittura in tutto il mondo» (n. 10). Il motu proprio *Ecclesiae Sanctae*, promulgato da Paolo VI nel 1966, diede poi un preciso sviluppo giuridico all'idea formulata dai padri conciliari.

Da allora son trascorsi sedici anni, senza che questo quadro giuridico trovasse concreta applicazione. La decisione pontificia del 28 novembre 1982 si presenta dunque, come ha detto il Card. Baggio nel suo commento, quale un « bene per tutta la Chiesa »; essa è infatti attuazione concreta di un desiderio espresso dal Concilio, ed appare come un segno della perenne vitalità della Chiesa. Rappresenta poi un importante precedente per l'applicazione della figura della Prelatura personale ad altre future iniziative apostoliche che la Chiesa intendesse promuovere.

La potestà del Prelato

La prelatura personale, bisogna sottolinearlo, si distingue nettamente dalle esistenti *prelature nullius*, che già il *Codex* del 1917 dichiarava separate (e perciò esenti) dalle diocesi. I fedeli laici che fanno parte della prelatura personale, invece, mantengono con la diocesi in cui risiedono, e con il rispettivo vescovo, le stesse relazioni che hanno gli altri fedeli laici che risiedono in quel territorio.

Questo aspetto è molto importante per capire ciò che l'erezione dell'Opus Dei a Prelatura personale implica nella prassi canonica e pastorale. Il Prelato che governa la Prelatura esercita una potestà ordinaria di regime o giurisdizione; essa comprende, nei confronti dei sacerdoti secolari che sono incardinati nella prelatura, il regime in tutti i suoi aspetti, salvi restando sempre i legittimi diritti dell'Ordinario del luogo. Invece, rispetto ai laici che entrano a far parte della prelatura con un vincolo contrattuale, la giurisdizione del Prelato è limitata ai compiti specifici della prelatura stessa.

Quali sono questi compiti, nel caso dell'Opus Dei? Si possono sintetizzare in due precisi impegni apostolici: 1) Il Prelato e il suo presbiterio (il clero secolare della prelatura) si impegnano a prestare ai fedeli della prelatura tutta l'opportuna assistenza pastorale che si richiede per realizzare quegli obblighi seri e qualificati — di natura ascetica, formativa ed apostolica — che tali fedeli hanno contratto nel momento in cui son en-

trati a far parte della prelatura. 2) Tutti i fedeli della Prelatura, sotto la guida del Prelato, si impegnano a promuovere uno specifico apostolato in tutti gli ambiti della società civile, in modo da far sì che un numero sempre maggiore di persone che vivono nel mondo prendano coscienza della loro chiamata alla santità attraverso il proprio lavoro professionale ordinario.

Osserviamo subito che il frutto di questo apostolato specifico dei fedeli della Prelatura della S. Croce e Opus Dei resta ovviamente, in massima parte, nel territorio stesso delle diocesi in cui ciascun fedele vive ed opera; sono le diocesi, dunque, a beneficiarne in primo luogo. Inoltre, come sottolinea la *declaratio*, tale apostolato si svolge sempre con un perfetto coordinamento con gli ordinari del luogo, e sempre con la più scrupolosa osservanza delle norme generali che essi stabiliscono (in materia disciplinare, liturgica, ecc.). Vi sono poi frequenti contatti fra il Prelato e i suoi vicari con gli Ordinari, che vengono così regolarmente informati delle iniziative che si intendono promuovere nel rispettivo territorio.

E' evidente che, su questa base, la potestà ordinaria del Prelato dell'Opus Dei *non interferisce* minimamente con la potestà degli ordinari diocesani: l'ambito di attività pastorale specifica della Prelatura — che coincide con gli obblighi che i fedeli decidono liberamente di assumere con la loro adesione — è di per sé al di fuori dell'ambito di cura pastorale ordinaria proprio della vita diocesana. La giurisdizione del Prelato dell'Opus Dei, pertanto, non è *cumulativa* nei confronti della giurisdizione dell'Ordinario del luogo, come invece avviene, ad esempio, nel caso dei vicariati militari. E' noto infatti che, laddove esiste un ordinariato militare, le medesime competenze, relative alla *cura pastorale ordinaria* dei fedeli che sono sotto le armi, spettano sia all'Ordinario del luogo in cui essi in quel momento si trovano a risiedere, sia al rispettivo Ordinario militare. In questo caso si verifica effettivamente una giurisdizione cumulativa nella cura pastorale ordinaria dei fedeli (celebrazione di matrimoni, funerali, ecc.; amministrazione della Cresima e dell'Unzione degli infermi; sacra predicazione; celebrazione del sacramento della Penitenza; ecc.).

Nel caso dell'Opus Dei, tutte le competenze che sono proprie degli ordinari diocesani nei confronti dei fedeli del loro territorio restano al vescovo diocesano, perché costituiscono la cura pastorale ordinaria ad essi affidata, ed i fedeli della Prelatura della Santa Croce e Opus Dei continuano ad essere comuni fedeli come tutti gli altri.

Rapporti pastorali

Si deve anzi dire che, sul piano pastorale, la giurisdizione che viene esercitata all'interno dell'Opus Dei nell'ambito dei suoi fini specifici, *rafforza ed asseconda* la giurisdizione dell'Ordinario del luogo. Nello svolgere i suoi compiti propri, l'Opus Dei sensibilizza i laici che vengono a contatto con i suoi apostolati, perché mettano in pratica, con la maggior sollecitudine, le direttive pastorali di carattere generale che i pastori delle diocesi hanno impartito per tutti i fedeli del loro territorio. Diciamo « tutti i fedeli »: infatti, i laici incorporati alla Prelatura della Santa Croce e Opus Dei sono (dal punto di vista giuridico e da quello teologico) dei fedeli esattamente uguali agli altri che risiedono nella diocesi. La loro azione si svolge quindi a titolo personale, oppure attraverso altri gruppi di azione pastorale — come sono le parrocchie e le associazioni cattoliche diocesane —, al pari di qualunque altro fedele della diocesi, in piena libertà.

Questi fedeli sono uomini e donne, celibi e sposati, lavoratori manuali ed intellettuali: fanno parte di quella porzione del popolo di Dio che è la diocesi. Se aderiscono all'Opus Dei, lo fanno in virtù di un contratto bilaterale, dal quale derivano *diritti ed obblighi* nell'ambito dell'ordinamento canonico. Si tratta di un contratto che mette in vita un rapporto per sua natura stabile: il suo specifico contenuto è delimitato dagli scopi della Prelatura e dagli ambiti di competenza del Prelato; esso trova origine nella vocazione specifica all'Opus Dei — la chiamata di Dio a svolgere quell'apostolato, con quello spirito e con quei mezzi — che i fedeli della Prelatura dimostrano di possedere.

Tutto ciò che sta al di fuori dei fini della Prelatura (e la Opus Dei, specificamente, non ha altri fini che il servizio della Chiesa e delle anime, cioè l'apostolato cristiano in senso stretto), non può essere oggetto di impegni contrattuali. In particolare, i fedeli della Prelatura, per quanto riguarda la politica e la professione, non hanno altri limiti se non quelli della fede e della morale cattolica, né altre direttive se non quelle che la autorità ecclesiastica può eventualmente dare per *tutti* i cittadini cattolici.

A motivo di questa libertà di scelta nelle realtà temporali, i fedeli della Prelatura possono promuovere, assieme ai propri concittadini, qualsiasi tipo di attività assistenziale, educativa, di beneficenza, di assistenza, ecc. Ma nemmeno queste opere costituiscono il fine della Prelatura. Esse sono — quando vi sono

— una conseguenza del lavoro professionale e della sollecitudine apostolica dei fedeli che fanno parte della Prelatura. In tal senso, è ovvio che queste iniziative non vanno considerate come attività ecclesiastiche; sono invece, a tutti gli effetti, attività civili, pienamente laicali; il che non toglie che siano animate da un profondo spirito cristiano e che abbiano quindi una indubbia utilità ecclesiale. Essendo delle iniziative meramente civili, sono autonome: dipendono cioè solo dalle leggi civili del luogo in cui operano, proprio come da queste leggi dipendono altre scuole o ambulatori o centri di assistenza promossi da altri cittadini del paese.

Allo stesso tempo, pur muovendosi con questa giusta autonomia, i fedeli della Prelatura che si occupano di tali attività seguono sempre con grande senso di responsabilità le direttive generali della Santa Sede e dei Vescovi locali per l'apostolato dei laici, come fanno tutti i buoni cattolici.

Un'istituzione della Chiesa con annessa un'associazione per sacerdoti

La potestà ordinaria di regime o giurisdizione di cui gode il Prelato riguarda dunque un'istituzione di carattere *secolare*, una struttura della Chiesa che tende ai fini già specificati, e si distingue pertanto da ogni fenomeno associativo di carattere religioso.

Tecnicamente parlando, l'Opus Dei non è più un'associazione (come tante operanti nella Chiesa), ma una struttura pastorale della stessa Chiesa, la cui ragion d'essere è quella già spiegata. Tuttavia, una dimensione associativa rimane nell'ambito dell'Opus Dei ed è quella che riguarda i sacerdoti diocesani, incardinati nelle rispettive diocesi territoriali e dipendenti dal proprio vescovo.

Questi sacerdoti hanno la possibilità di partecipare della spiritualità propria dell'Opus Dei: essendo tale spiritualità fondata sulla santificazione del lavoro ordinario, per i sacerdoti diocesani riguarderà la santificazione del loro ministero sacerdotale, perché questo è il loro lavoro ordinario.

La *declaratio* della Sacra Congregazione per i Vescovi annuncia in effetti che, accanto alla Prelatura personale, la Santa Sede ha costituito un'Associazione inseparabilmente unita ad essa, denominata *Società Sacerdotale della Santa Croce*. Questa

associazione di sacerdoti secolari ha come presidente lo stesso Prelato della Prelatura della Santa Croce e Opus Dei; ma la potestà del Prelato nella Società Sacerdotale della Santa Croce *non è una potestà ecclesiastica di regime o giurisdizione*, ma soltanto una potestà domestica di tipo associativo, anche se comprende gli stessi ambiti spirituali ed apostolici della Prelatura (cioè indirizzare alla santità nell'esercizio dei propri compiti ordinari e dei doveri del proprio stato).

Soci della Società Sacerdotale della Santa Croce sono, *ipso iure*, tutti i sacerdoti secolari che formano il clero della Prelatura (questi, com'è noto, provengono tutti dalle file dei laici dell'Opus Dei, non dal clero diocesano), e poi, in virtù del diritto di associazione che la Chiesa riconosce a laici e sacerdoti, anche quei sacerdoti diocesani che desiderano vivere la spiritualità dell'Opus Dei.

Questi ultimi, naturalmente, mantengono intatta l'incardinazione e la dipendenza canonica e pastorale nei confronti della propria diocesi e del rispettivo Ordinario. I sacerdoti che si iscrivono alla Società Sacerdotale della Santa Croce non costituiscono quindi il clero della Prelatura; pertanto, non sono sotto la giurisdizione ordinaria del Prelato, ma sotto l'esclusiva giurisdizione del Vescovo della diocesi in cui sono incardinati.

Il processo di formazione giuridica che culmina con la recente erezione dell'Opus Dei a Prelatura personale è stato lungo e laborioso. E non poteva essere altrimenti, visto che la prudenza del legislatore dev'essere maggiore lì dove la legge presuppone un notevole contenuto innovativo. Allo stesso tempo, questo lungo e prudente processo è una garanzia in rapporto all'adeguamento della norma alle esigenze pastorali che è venuta ad affrontare.

Il fenomeno spirituale e pastorale dell'Opus Dei non risulta modificato o alterato da questa nuova figura giuridica. Anzi, siccome essa si adegua pienamente e definitivamente alla sua natura schiettamente secolare, l'Opus Dei ricava la piena conferma, ai massimi livelli dell'autorità della Chiesa, del suo spirito e delle sue norme, d'accordo con quanto il Fondatore aveva stabilito per il servizio della Chiesa e di tutte le anime, sempre in un'armonica ed organica connessione con tutte le altre strutture ecclesiastiche, sempre cioè in armonia con la pastorale della Chiesa universale e delle Chiese locali.